



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Augusto Bitonte	Presidente
Dott. Donato Pianta	Consigliere rel.
Dott. Antonietta Miglio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. _____ R.G. promossa con atto di citazione notificato in
data 6/7 marzo 2009 n. _____ Cron. Ufficio Notifiche di Bergamo e **posta in**
decisione all'udienza collegiale del 30/10/2013

da

_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del

Foro di Bergamo e dall'avv. _____ del Foro di Brescia,

quest'ultimo domiciliatario, come da procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

contro

_____, con sede in _____ ed in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Intermediazione
mobiliare(fondi di
invest., gestione
risparmio, etc)

146231

avv.ti

e

del Foro di Milano e dall'avv. del Foro di
Brescia, quest'ultimo domiciliatario, come da procura a margine della
comparsa di costituzione nel grado

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 5 novembre
2007/22 gennaio 2008, n. 141/08.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, per le motivazioni esposte
nell'atto di citazione in appello, in totale riforma della sentenza impugnata,
così provvedere:

Nel merito: accogliersi le domande di parte appellante, così come formulate
nel processo di primo grado, e di seguito integralmente trascritte:
"PRELIMINARMENTE: trasmettersi copia degli atti e dei documenti del
presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
o a quella diversamente e territorialmente competente per ogni più opportuno
provvedimento.

NEL MERITO:

1) in via principale, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in
narrativa, la nullità del "contratto di negoziazione, sottoscrizione, di ricezione
e trasmissione di ordini, di mediazione di strumenti finanziari" nonché del

contratto/ordine di acquisto stipulati fra l'odierna attrice e l'istituto di credito convenuto, ovvero in subordine pronunciare l'annullamento del precitato contratto di negoziazione delle obbligazioni per cui è causa, con conseguente condanna della _____ al risarcimento dei danni pari all'interesse pari al 8% annuo sul capitale investito, e quindi Euro 14.873,95, o a quello maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o in estremo subordine da liquidarsi in via equitativa.

2) Sempre e comunque, oltre alle somme sopra indicate, condannare la banca al pagamento in favore del proprio cliente di euro 2.000,00 (ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno non patrimoniale, ex arti. 2043 e 2059 ce.

3) Condannare la banca convenuta al pagamento in favore del proprio cliente degli interessi e dal maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 li comma ce, a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo.

4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria:

Sull'interrogatorio libero delle parti e sull'interrogatorio formale. Preliminarmente, si chiede che il Tribunale voglia avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 117 c.p.c. e disporre l'interrogatorio libero dell'odierna attrice. In via ulteriore, si deferisce interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante della Banca sulle circostanze di cui in narrativa da

intendersi qui richiamate e trascritte precedute dalla locuzione Vero che. Qualora ritenuto necessario, si chiede che l'On.le Tribunale di Bergamo voglia disporre CTU onde accertare che la firma risultante dal modulo prodotto dall'attrice reca una sottoscrizione della signora [redacted] identica a quella presente sul documento ex adverso prodotto, al fine di comprovare che la signora [redacted] ebbe a sottoscrivere un solo ed unico modulo, distaccata poi una copia per la consegna alla odierna attrice.

QUERELA DI FALSO II sottoscritto aw. [redacted] nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della signora [redacted], giusto potere conferito ad hoc RIBADISCE la proposizione della querela di falso ex artt. 221 e segg. C.p.c. in relazione al documento n. 6 prodotto con comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio dalla

[redacted], documento denominato "Ordine di sottoscrizione valori mobiliari".

In ogni caso: Spese di primo e secondo grado integralmente rifuse.

Dell'appellato

In via principale: rigettare per tutti i motivi esposti in narrativa il giudizio d'appello promosso dalla Sig.ra [redacted], confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, assolvendo la Banca

[redacted] da ogni avversaria pretesa;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli avversari motivi di gravame:

respingere le domande formulate dall'attrice in quanto infondate

in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese:

(i) rideterminare e quantificare il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa;

(ii) accertare, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice;

(iii) nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere la domanda attorea e dichiarare nullo il contratto-quadro, condannare l'attrice a restituire alla tutte le plusvalenze che la Sig.ra ha maturato su tutti gli investimenti disposti nell'ambito del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini stipulato con la Banca convenuta.

in via istruttoria:

(i) rigettare tutte le istanze istruttorie richieste ed articolate da controparte in quanto vertono su circostanze irrilevanti ed, in ogni caso, efficacemente smentite dai documenti prodotti dall'odierna convenuta;

(ii) ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero che in data 5.12.00 ha consegnato alla Sig.ra la Nota Informativa qui prodotta quale doc. 7 che mi si rammostra?";
- 2) "Vero che in data 5.12.00 ha espressamente rappresentato alla Sig.ra

la circostanza per la quale l'obbligazione BRE 00/03 MIB 30 garantiva l'integrale restituzione del capitale investito e che sul capitale investito sarebbe stato eventualmente corrisposto un interesse in misura del 68% dell'incremento eventualmente registrato dal tasso ufficiale del MIB 30 tra la data del 7 dicembre 2000 e quella di scadenza del titolo obbligazionario?";

3) "Vero che in data 5.12.00 ha espressamente rappresentato alla Sig.ra [redacted] l'esistenza del conflitto di interesse apponendo la "crocetta" sul modulo d'ordine che mi si rammostra quale doc. 6?":

Si indica in qualità di testimone la Sig.ra [redacted], addetta all'ufficio titoli della Filiale [redacted] all'epoca dei fatti, elettivamente domiciliata presso la stessa filiale della [redacted].

In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 5 novembre 2007/22 gennaio 2008, n. 141/08, il Tribunale di Bergamo ha respinto la domanda proposta da [redacted] con atto di citazione notificato il 20 marzo 2006 alla [redacted]

L'attrice aveva affermato che, sollecitata da funzionari della banca convenuta, il 5 dicembre 2000 aveva investito la somma di lire 120.000.000 in [redacted]

obbligazioni indicizzate al MIB30, con scadenza nel 2003 e con l'assicurazione di un rendimento pari all'8% e che, una volta venuto alla scadenza, detto investimento si era rivelato improduttivo di alcun rendimento.

In relazione a detto rapporto la _____ aveva dedotto plurime violazioni della normativa specifica in capo alla Banca _____ : 1) dell'art. 23 TUF, che prescrive la stipulazione in forma scritta; 2) dell'art. 13, comma 4 del Regolamento CONSOB 11971/99, relativo alla sollecitazione del pubblico risparmio; 3) dell'art. 28, comma 2 del Regolamento CONSOB 11522/98, in materia di informazione su caratteristiche, rischi ed inadeguatezza dell'investimento; 4) degli artt. 21 TUF e del 27 Regolamento CONSOB 11522/98, in materia di operazioni in conflitto d'interessi.

Ed aveva chiesto, in dipendenza dalle suddette violazioni, la pronuncia di nullità del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto o, in subordine, di annullamento di quest'ultimo, con la conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha enunciato i seguenti argomenti quale motivazione della sentenza qui impugnata:

- è inammissibile la querela di falso, poiché il documento che ne costituisce l'oggetto è irrilevante ai fini del decidere, in quanto non vi è alcuna contestazione quanto all'annotazione, sull'ordine di acquisto, della preventiva presa visione del prospetto informativo del titolo oggetto dell'investimento,

così che la menzione ivi contenuta della sussistenza del conflitto d'interesse rendeva superfluo accertare la falsità o meno del modulo incorporante l'ordine di acquisto, ove, nella copia prodotta dalla banca, appare "barrata" la casella relativa al suddetto avvertimento;

- non si provvede alla richiesta trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il delitto eventualmente configurabile è perseguibile a querela di parte;

- nel merito

1) è infondata la questione di nullità riguardante il contratto quadro per il dedotto difetto della forma scritta (prescritta dall'art. 23 TUF), poiché il documento prodotto dalla banca concerne l'accettazione da parte del cliente (che lo ha sottoscritto) della proposta della banca e contiene l'attestazione della ricezione di *"un esemplare del presente contratto ... rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi ..."*;

2) è infondata la contestazione riguardante il conflitto d'interessi, poiché, come anticipato, nell'ordine si dà atto della ricezione, da parte del cliente, del prospetto informativo relativo al titolo oggetto dell'investimento, ove è espressa a chiare lettere la situazione di conflitto con l'illustrazione delle ragioni dello stesso; inoltre, l'attrice non poteva ignorare che l'obbligazione era emessa dalla banca convenuta, sia per i pregressi acquisti mobiliari, sia per l'evidenza insita nella stessa denominazione del titolo;

3) è infondata la contestazione riguardante la mancata segnalazione

dell'inadeguatezza e della rischiosità dell'investimento, poiché il già menzionato prospetto indica chiaramente l'indicizzazione al MIB30 ed illustra le diverse ipotesi di risultato alla scadenza (dunque, vi era garanzia del capitale ma non del rendimento);

4) è infondata la contestazione riguardante la sollecitazione all'investimento, trattandosi di circostanza non provata.

Avverso detta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto notificato il giorno 6 marzo 2009, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi di doglianza.

Si è costituita in giudizio la Banca chiedendo respingersi l'appello e deducendo, in via subordinata, mezzi istruttori.

Così radicatosi il contraddittorio e senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 30 ottobre 2013, sulle conclusioni di cui in epigrafe, in occasione della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

Scaduti questi, la Corte ha deliberato nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il procuratore dell'appellante non ha depositato, nei termini

di cui all'art. 190 c.p.c., la comparsa conclusionale, ma, sempre entro i termini previsti dalla medesima norma, ha dimesso la memoria di replica. E che, al riguardo, la difesa della Banca appellata sostiene l'irritualità e l'inammissibilità di tale ultimo atto difensivo.

L'eccezione, che richiama eminentemente arresti giurisprudenziali di merito, non può essere accolta, condividendo questo Collegio l'insegnamento espresso dalla Corte regolatrice (Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009), secondo il quale la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (in termini conformi, ma relativamente al rito previgente rispetto alla novella del 1990, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 25/03/2002).

Con il **primo** motivo di doglianza, deduce: "mancata e/o illogica ricostruzione dei fatti di causa", in particolare riproponendo la questione riguardante l'inesistenza, sull'originale del contratto di acquisto, della barratura alla caselle relativa alla segnalazione del conflitto d'interessi e prospettando la rilevanza della querela di falso (contestualmente riproponendola) ai fini dell'accertamento della violazione dei doveri di cui agli artt. 21 TUF e 27 del Regolamento CONSOB 11522/98.

Con il **secondo** mezzo, si deduce: "mancata assunzione/valutazione delle istanze/risultanze istruttorie", in relazione sia alla proposizione della querela di falso ed alla formulazione dell'istanza di esperimento dell'interrogatorio libero,

sia alla richiesta di trasmissione degli atti al pubblico ministero (si sostiene la perseguibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 482 c.p., se riguardante la falsità materiale).

La carenza che connota l'istruzione della causa viene, quindi, prospettata con riferimento alle tematiche concernenti l'adempimento dell'obbligo di segnalazione del carattere non adeguato dell'operazione di cui si discute (che la banca avrebbe dovuto conoscere sulla base del rapporto intercorso con la cliente) e l'ingannevole descrizione dell'investimento come analogo a quelli effettuati in precedenza.

Con **altro** motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata ed errata applicazione di plurime norme del TUF e dei regolamenti CONSOB, riproponendo il tema della nullità per carenza del requisito formale, della violazione del dovere di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione (art. 29 del Regolamento CONSOB 11522/98), della violazione dei doveri in materia di sollecitazione all'investimento ed alla tutela dell'affidamento (sotto il profilo della informazione sulle caratteristiche del titolo).

La Corte ritiene opportuno iniziare lo scrutinio delle doglianze sin qui esposte in forma necessariamente riassuntiva dal tema, in verità inserito nel "contenitore" piuttosto disomogeneo rappresentato dal terzo motivo di gravame, relativo alla pretesa nullità del contratto di negoziazione per difetto della forma scritta (prescritta dall'art. 23 TUF). L'accoglimento della tesi così enunciata potrebbe, infatti, assumere rilevanza assorbente di ogni ulteriore

questione dedotta.

Come anticipato in premessa, il Giudice di primo grado ha respinto siffatta eccezione, rilevando che il documento prodotto dalla banca concerne l'accettazione da parte del cliente (che lo ha sottoscritto) della proposta della banca e contiene l'attestazione della ricezione di *"un esemplare del presente contratto ... rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi ..."*.

In fatto, l'esame del documento in rassegna mette in piena luce la correttezza della valutazione della prova operata dal Tribunale: il documento in questione (allegato n. 1 della parte convenuta in primo grado) incorpora il c.d. "contratto di negoziazione", stipulato fra _____ e _____, da un lato, e la Banca _____, dall'altro; esso reca solo la sottoscrizione dei primi due contraenti; gli stessi, tuttavia, nel penultimo alinea, danno atto alla controparte *"che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi ..."*.

Orbene, tale essendo il dato fattuale, la decisione del primo Giudice, nettamente sfavorevole alla tesi qui riproposta dall'appellante, merita di essere pienamente confermata.

In plurime occasioni, infatti, questo Giudice, si è pronunciato in conformità al costante insegnamento della Corte regolatrice (cfr. Cass. Civ. I, 22 marzo 2012, n. 4564, in motivazione), che ha ritenuto la congruità del giudizio espresso dalla Corte d'Appello, che aveva reputato che, in analoghe fattispecie

concrete, il contratto era stato firmato anche dalla banca perché, essendosi il negozio concluso per corrispondenza, la copia firmata dalla banca non poteva che essere in mani dei ricorrenti.

Essendovi, dunque, la prova della formale manifestazione del consenso della banca alla conclusione del contratto, a nulla potrebbe rilevare, in contrario, l'osservazione che il suo consenso della parte appellante sarebbe venuto meno prima del formarsi di quello della banca, attraverso la suddetta produzione in giudizio.

Ad abundantiam, va segnalata una recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino (in data 3.4.2012), ove si è affermato che la previsione di forma di cui all'art. 23 del d.Lgs. 58/1998 (TUF), con funzione protettiva e informativa del soggetto debole investitore, deve ritenersi *"pienamente soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore, per l'esauritiva assicurazione, in tal modo, della funzione informativa che essa è destinata ad assolvere"* e si è ritenuto valido il contratto quadro anche *"sulla base della dichiarazione unilaterale ricognitiva di presa visione di un esemplare del contratto rilasciato debitamente sottoscritto da soggetti abilitati alla rappresentanza della banca, contenuta nel contratto di negoziazione..."*.

A questo punto, sempre in relazione alle censure espresse nel terzo motivo di doglianza, deve rilevarsi che nelle conclusioni rassegnate in calce all'atto di appello (in assoluta conformità a quelle dimesse avanti al Tribunale)

ha chiesto: *in via principale, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa, la nullità del "contratto di negoziazione, sottoscrizione, di ricezione e trasmissione di ordini, di mediazione di strumenti finanziari" nonché del contratto/ordine di acquisto stipulati fra l'odierna attrice e l'istituto di credito convenuto, ovvero in subordine pronunciare l'annullamento del precitato contratto di negoziazione delle obbligazioni per cui è causa, con conseguente condanna della Banca* - - -
al risarcimento dei danni.

Dell'insuccesso della pretesa riguardante la nullità del contratto di negoziazione si è detto.

La dedotta annullabilità dello stesso è stata illustrata, né in primo grado né in questa sede, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 1425 c.c. e seguenti c.c.: la relativa domanda va dunque respinta. Né sembra pertinente l'allegazione dell'"*errore in cui ... la signora è incorsa*" (si legga la memoria ex art. 6 d.Lgs n. 5/2003, pag. 4), atteso che tale vizio è manifestamente collegato, da parte dell'attrice, alle violazioni in cui la Banca sarebbe incorsa in sede di ricezione dell'ordine di acquisto.

Parimenti, deve essere respinta la domanda di accertamento della nullità del contratto di acquisto.

Al riguardo, benché obiettivamente non sia agevole interpretare la formulazione della domanda di , così come si è

progressivamente delineata in occasione del deposito degli scritti difensivi di primo grado (rispetto ai quali in sede di appello non è ammissibile alcuna correzione di rotta), sembra di potersi affermare che le pretese risarcitorie dell'attrice siano collegate alle più volte menzionate violazioni delle norme di cui al TUF ed al Regolamento Consob 11522/98, dalle quali si dovrebbe far derivare la nullità/annullabilità del contratto. In tal senso si esprimono sia l'atto introduttivo del primo grado del giudizio che le successive memorie e, in particolare, quella prevista dal citato art. 6 d.Lgs n. 5/03, ove, alla pagina 15, testualmente si afferma: *“l'oggetto della domanda svolta nel presente giudizio, quindi, consiste nella declaratoria di nullità, ovvero la pronuncia di annullamento – in entrambi i casi con conseguente restituzione e condanna al risarcimento dei danni subiti”*.

Orbene, è noto il principio per cui la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione

finanziaria in questione.

In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1 (si veda, per tutte, Cass. Civ. SU, 19 dicembre 2007, n. 26724).

Ogni questione dedotta, anche di natura istruttoria, ne resta, pertanto, irrimediabilmente travolta.

In ogni caso, la Corte osserva sinteticamente quanto segue.

In tema di conflitto d'interessi - si deve ritenere sufficiente e adeguata la espressa attestazione di avere ricevuto previamente il foglio illustrativo del titolo (che è manifestamente il medesimo che costituisce oggetto dell'ordine di acquisto), ove è espressa chiaramente, con adeguata illustrazione, la sussistenza del conflitto.

In tema d'inadeguatezza – l'attrice non ha mai esposto alcun argomento utile per individuarne la natura ed illustrarne la sussistenza, laddove appare assorbente il rilievo per cui un titolo obbligazionario che, come nel caso che ci occupa, garantisca la conservazione del capitale, lasciando affidata all'effettivo andamento della quotazione dei titoli facenti parte del c.d. MIB30, non può ritenersi rischioso e, pertanto, inadeguato ;

in tema di sollecitazione all'investimento – l'appellante non ha esposto alcun

argomento di critica all'affermazione del Tribunale per cui manca la prova della circostanza in rassegna.

Va, comunque, rilevato che il t.u.f. individua la nozione di "sollecitazione all'investimento" e la distingue da quella, contenuta nell'art. 1, comma 5, del t.u.f., riguardante i "servizi di investimento", tra i quali è compresa l'attività di "negoziazione" (per conto proprio o di terzi) e di "ricezione e trasmissione di ordini".

L'incongruità della prospettazione dell'odierna appellante si apprezza agevolmente in relazione alla chiara percepibilità della differenza fra le due figure sopra delineate, soprattutto riguardo ai destinatari della "sollecitazione all'investimento", che è quella rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati.

Invero, solo quando l'offerta assuma queste caratteristiche, sussiste l'obbligo di pubblicazione, sia nel caso di accordo in tal senso tra l'emittente e l'intermediario (nell'ambito del c.d. servizio di collocamento), sia nel caso in cui l'intermediario, seppur in ipotesi violando le condizioni di circolazione poste dall'emittente (o dai partecipanti al consorzio di collocamento), realizzi, di fatto, un'attività promozionale di offerta, volta ad indurre la clientela *retail* all'acquisto dei titoli mediante la formulazione di proposte standardizzate, ai fini della conclusione di transazioni non "negoziate" con i clienti (cfr, in motivazione Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012).

Le considerazioni sin qui svolte conducono necessariamente al rigetto dell'appello, restando assorbita ogni ulteriore questione dedotta (ivi compresa la rinnovata domanda di trasmissione degli atti al PM, in relazione all'ipotizzato delitto di cui all'art. 482 c.p., che è innanzi tutto priva di un interesse che la sorregga, essendo ormai ampiamente maturata la prescrizione).

In ragione della soccombenza, l'appellante va condannata a rimborsare alla Banca _____ le spese del grado.

Esse si liquidano secondo quanto meglio precisato nel dispositivo, in conformità alle note spese prodotte e conformemente ai criteri di cui alla tabella A recentemente approvata con decreto ministeriale 1 agosto 2012 (scaglione di valore da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 5 novembre 2007/22 gennaio 2008, n. 141/08.

Condanna la parte appellante a rimborsare alla Banca _____

le spese del grado, che si liquidano in euro 1.440,00 per la “fase di studio”, euro 720,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1.800,00 per la “fase decisoria”, oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE EST.

Donato Pianta

IL PRESIDENTE

Augusto Bitonte